



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Rosario Carrano, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella causa civile iscritta al [REDACTED] del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno [REDACTED], vertente

T R A

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] lo studio dell'avv. Marco Isceri e avv. Raffaele Del Gaudio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

RICORRENTE

E

M.I.U.R. – MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (Ufficio IX Ambito territoriale di Rieti) rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 *bis* c. 1, c.p.c., dal [REDACTED], funzionario dipendente della stessa amministrazione, domiciliato in Rieti, Viale Verani 7;

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il ricorrente, premesso di essere stato immesso nei ruoli dell'amministrazione convenuta con decorrenza dal 01.09.2015, a seguito di passaggio dai ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione chiedendo di "a) *accertare e dichiarare il diritto del dott. [REDACTED] al ricono-*

scimento nei confronti del MIUR e dell'USR per il Lazio – AT di Rieti del MIUR dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'Avvocatura Generale dello Stato dal 9.2.2004 al 1.9.2016 a fini retributivi per i motivi di cui in premessa, con condanna delle Amministrazioni convenute alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale del ricorrente; b) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento degli scatti di anzianità di servizio maturati da parte delle Amministrazioni convenute, con condanna di queste ultime alla corresponsione a suo favore delle differenze retributive maturate e maturande a tale titolo per i motivi di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo. c) Il tutto con declaratoria di nullità e/o annullamento e/o disapplicazione di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, che sia lesivo dei diritti del ricorrente. d) Spese rifuse, da distrarsi in favore degli scriventi difensori, che si dichiarano antistatari”.

Con apposita memoria si è costituita la parte convenuta che ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.

La causa, stante la sua natura documentale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il ricorso è fondato.

Invero, risulta non contestato, oltre che documentalmente dimostrato, che il dott. ██████, dopo aver conseguito il giudizio di idoneità nelle prove selettive per il reclutamento di un addetto ai servizi ausiliari e di anticamera del ruolo amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, è stato assunto da tale Amministrazione in data 9.2.2004, con inquadramento nell'Area funzionale A, posizione economica A1 (oggi Area 1 – F1) e applicazione del CCNL Comparto Ministeri; che dal 1.1.2010, il ricorrente è stato inserito nella fascia economica 2 (Area 1 – F2); che, successivamente, dopo aver vinto il concorso per titoli ed esami indetto dal MIUR per l'insegnamento di materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria e di II grado (classe di concorso A050), è stato assunto dal Ministero convenuto con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2015, inquadramento quale docente di scuola

media superiore e con applicazione del CCNL Comparto Scuola; che, superato positivamente il periodo di prova di un anno, ha terminato il periodo di aspettativa presso l'amministrazione di provenienza con cessazione dal servizio in data 1.9.2016.

Ciò posto, il ricorrente lamenta che il Ministero convenuto non ha riconosciuto l'anzianità di servizio maturata presso l'Avvocatura relativa al periodo dal 9.2.2004 al 1.9.2016 (12 anni, 6 mesi e 23 giorni di calendario), ma solo quella derivante dal servizio militare prestato dal 2.7.1997 al 4.9.2000 (pari a 3 anni, 2 mesi e 3 giorni di calendario – cfr. decreto del MIUR del 5.4.2017 - doc. 5 del ricorso).

Orbene, la fattispecie oggetto del presente giudizio deve essere inquadrata nell'ambito della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni disciplinata dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.

A tal riguardo, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui l'espressione “passaggio diretto” contenuta nel citato art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 non qualifichi un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, un particolare strumento attuativo del trasferimento del personale da una Amministrazione ad un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e soggetto a vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, potendosi parlare, quindi, di cessione di contratto ex art. 1406 c.c.

Poiché, pertanto, la cessione del contratto non deve essere confusa con la novazione, la quale comporta l'estinzione del rapporto contrattuale e la costituzione di un nuovo rapporto con un diverso soggetto o con un diverso contenuto, si deve conseguentemente determinare che il rapporto di lavoro pubblico instauratosi tra la Pubblica Amministrazione e il dott. ██████ già a far data dal 2004, si sia protratto, senza soluzione di continuità fino ad oggi.

Sul punto, infatti, deve essere ribadito che *“la mobilità volontaria prevista dall'art. 33 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato da ultimo dall'art. 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto”* (Cass. SS.UU. n. 26420 del

2006). Più di recente è stato affermato che *“In tema di pubblico impiego privatizzato, il «passaggio diretto» di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella sua formulazione originaria - modificata dall’art. 16 della l. n. 246 del 2005, avente natura di norma interpretativa e, quindi, non applicabile alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore - è riconducibile all’istituto civilistico della cessione del contratto, sicché è caratterizzato dalla conservazione dell’anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza”* (Cass. n. 10145 del 2018).

A tale orientamento, si ritiene di dover dare seguito, come peraltro già avvenuto in altri precedenti di questo Tribunale a cui si intende dare continuità e le cui motivazioni qui si richiamano integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Trib. Rieti, 24 marzo 2015 e 26 marzo 2015).

In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del dott. ██████ al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’Avvocatura Generale dello Stato dal 9.2.2004 al 1.9.2016, con riconoscimento dei relativi scatti di anzianità;
- condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.

Rieti, 6 maggio 2021

Il Giudice
dott. Rosario Carrano